

Decreto n. 1/2018

IL PRESIDENTE

Visti l'Atto Formale n° 01/2008 e l'Atto Formale Suppletivo 01/2009, con i quali è stata concessa alla Servizi Nautici Asinara Srl l'occupazione di un'area demaniale marittima, per complessivi mq 21.200,00, sita a Porto Torres (SS) - Loc. Porto Industriale, per realizzare un capannone, degli uffici e occupare parte della banchina su cui realizzare anche un bacino per il travel lift, il tutto per una durata di anni 15 (quindici) a decorrere dal 9/11/2007 (data di stipula della licenza n. 24, rep. 279, rilasciata dall'allora competente Capitaneria di Porto);

Visto il foglio prot. n° 9078 del 14 novembre 2017, con il quale l'Autorità di sistema Portuale del Mare di Sardegna (ex Autorità Portuale di Olbia e Golfo Aranci) ha comunicato al concessionario l'Avvio del procedimento ai sensi della legge n° 241/90 e ss.mm.ii., finalizzato all'emanazione del provvedimento di decadenza dalla concessione innanzi citata;

Vista la nota del 29 novembre 2017, acquisita a prot. n° 9527 in data 30/11/2017 con la quale la SNA Srl ha presentato le proprie controdeduzioni;

Preso atto del ricorso, presentato da SNA Srl, al TAR della Sardegna relativo all'Avvio del procedimento suddetto;

Ritenuto che codesto concessionario risulta avere, in più occasioni, violato gli obblighi imposti dalla Concessione demaniale marittima di cui all'Atto Formale nº 01/2008 e Atto Formale Suppletivo 01/2009 e/o previsti da leggi e regolamenti e in particolare:

1. Codesto concessionario, nonostante più volte invitato e diffidato, non ha corrisposto i canoni previsti dall'art. 6 dell'Atto Formale n° 01/2008 che recita "... Il canone di cui al presente atto formale dovrà essere corrisposto dalla Concessionaria all'Autorità concedente in rate annuali anticipate. Per i fini previsti dall'art. 47 lett. d) C.N. il numero delle rate è stabilito in una.". Si rammenta che l'art. 47 C.N. tratta la "decadenza dalla concessione".

Per tali canoni S.N.A. non risulta aver diritto ad alcuna riduzione e né vi è stata alcuna sospensione cautelare delle richieste di pagamento inoltrate dall'Autorità Portuale, pertanto, nulla legittima il concessionario al mancato pagamento dei canoni dovuti.

2. Ad oggi SNA S.r.l. non ha provveduto, nonostante le numerose richieste e solleciti dell'Amministrazione, alla ricostituzione del deposito cauzionale nell'importo richiesto dall'Amministrazione e ricalcolato in € 80.000,00, e, pertanto, questa Autorità è sprovvista di qualsiasi garanzia - Tale grave inadempimento costituisce causa di decadenza ai sensi dell'articolo 47 lettera d) Cod. Nav.





Si specifica inoltre che la SNA avrebbe dovuto adeguare la cauzione di € 250.000,00, stabilita nell'Atto formale 01/2008, e portarla ad € 350.000,00 così come stabilito nell'Atto suppletivo 01/2009. Questo adeguamento non è mai stato fatto dalla Società in questione.

3. Codesto operatore economico non risulta aver mai realizzato il bacino di varo destinato a Travel Lift secondo quanto previsto dall' articolo 1, nell'atto 1/2008. - Tale inadempimento costituisce <u>causa di decadenza ai sensi dell'articolo 47 lettera a) Cod. Nav.</u>

Tali lavori dovevano essere completati entro un anno dalla firma dell'Atto, entro la fine dell'anno 2009. Il fatto che nel 2011 la RAS abbia destinato un finanziamento per la costruzione di un travel lift a Porto Torres, oltre che irrilevante, ai fini della vigenza dell'obbligo in questione per SNA S.r.l., è successivo alla mancata realizzazione dei lavori da parte della SNA Srl.

4. Codesto operatore economico:

- a) non risulta aver mai depositato presso questa A.P. il certificato di collaudo tecnico predisposto dal Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche ai sensi dell'articolo 12 del Reg. Cod. Nav. o predisposto da un Tecnico abilitato, previo nulla osta del sopraccitato Provveditorato, come previsto nell'atto 1/2008 articolo 17, richiamato anche dall'articolo dell'atto suppletivo 1/2009 articolo 17. è previsto il deposito. -Tale inadempimento costituisce causa di decadenza ai sensi dell'articolo 47 lettera f) Cod. Nav.;
- b) non risulta aver mai depositato, così come previsto dall'art. 16 dell'Atto Formale n° 01/2008 e art. 16 dell'Atto Suppletivo 01/2009, apposita polizza assicurativa delle opere contro danni e sinistri provenienti da mareggiate, fulmini, scoppi e erosioni, nonché copertura RCT. <u>Tale inadempimento costituisce causa di decadenza ai sensi dell'articolo 47 lettera f) Cod. Nav.</u>;
- c) non risulta aver mai presentato, così come previsto dall'art. 23 dell'Atto Suppletivo nº 01/2009, e non è rinvenibile agli atti la documentazione tecnica necessaria per l'esatta localizzazione della concessione su cartografia catastale SID. <u>Tale inadempimento costituisce causa di decadenza ai sensi dell'articolo 47 lettera f) Cod. Nav.</u>;
- d) non risulta aver mai provveduto all'accatastamento delle opere, come previsto nell'atto formale 1/2008 allegato 8 e all'art. 23 dell'atto suppletivo 1/2009, ove l'Agenzia del Demanio ha subordinato il proprio parere favorevole all'accatastamento delle opere a cura del concessionario una volta realizzate. Tale inadempimento costituisce causa di decadenza ai sensi dell'articolo 47 lettera f) Cod. Nav.;
- e) non risulta aver mai dato comunicazione a questa A.P., così come previsto dall'art. 19 dell'Atto Formale n° 01/2008 e art. 16 dell'Atto Suppletivo 01/2009, e alla Capitaneria di Porto, che il cantiere era dotato di attrezzature scorte e materiali atte ad evitare gli inquinamenti, come previsto nell'atto formale 1/2009 allegato 19. <u>Tale inadempimento costituisce causa di decadenza ai sensi dell'articolo 47 lettera f) Cod. Nav.</u>;





Si rileva che la sopracitata documentazione non doveva essere espressamente richiesta da questa Autorità in quanto l'obbligo di deposito era stato espressamente previsto negli Atti formali.

5. Nell'Atto 1/2008 articolo 22, richiamato anche dall'articolo dell'atto suppletivo 1/2009 articolo 22 si dispone che "...gli atti di cessione degli immobili che saranno costruiti sui beni demaniali marittimi oggetto della presente concessione sono subordinati e condizionati all'autorizzazione dell'autorità concedente sia nel caso in cui tali atti siano posti in essere da S.N.A Srl, sia nell'ipotesi in cui essi siano compiuti dai successivi concessionari ... omissis". Codesto concessionario ha posto in essere, in violazione di tale articolo e dell'articolo 47 lettere e) e f) del Codice della Navigazione, atti dispositivi del capannone realizzato in area demaniale (come da atto di compravendita stipulato tra S.N.A. e Sardaleasing del 9 dicembre 2008) e di cui la scrivente ha avuto conoscenza a seguito della richiesta di subingresso formulata da Sardaleasing in data 22 gennaio 2016 acquisita al prot nº 855 del 01.02.2016. Istanza di subingresso motivata dal provvedimento di sequestro giudiziario dell'immobile di che trattasi emesso dal Tribunale di Sassari a favore di Sardaleasing.

Il sopraccitato immobile è da incamerarsi tra i beni demaniali marittimi a favore dello Stato ai sensi dell'articolo 29 del Codice della Navigazione e ai sensi dell'articolo 7 dell'atto 1/2008 richiamato anche dall'articolo 7 dell'atto suppletivo 1/2009, alla scadenza della concessione o nei casi di revoca, rinuncia o decadenza dalla stessa. - Causa di decadenza ai sensi dell'articolo 47 lettera e) e f) Cod.

Si evidenzia che nessuna autorizzazione è mai stata chiesta all'A.P. da parte di SNA, in spregio ad ogni canone di buona fede, sia nei confronti dell'Amministrazione che nei confronti di Sardaleasing, che oggi avanza pretese sui beni del demanio marittimo.

6. Codesto concessionario, inoltre, come si evince dalla nota prot. U.0001611.27-01-2016, acquisita a prot. nº 735 in data 27/01/2016, della Capitaneria di Porto di Porto Torres, ha ricevuto una Notizia di Reato, relativa all'ipotesi di reato previsto dall'art. 137, comma 2, del D.lgs 152/2006. - Tale circostanza costituisce causa di decadenza ai sensi dell'articolo 47 lettera f) Cod. Nav.;

Tutto ciò premesso:

Nav.;

Visti i sopraccitati gravi e reiterati inadempimenti posti in essere da codesto concessionario che integrano le violazioni previste dall'art. 47 del Codice della Navigazione lett. a), d), e), f) e che compromettono in modo definitivo l'affidamento nei confronti del concessionario ed il proficuo prosieguo del rapporto;

considerato che quanto argomentato dalla SNA srl non è suscettibile di accoglimento; ritenuto che nella fattispecie in esame ricorrano gli estremi per l'emanazione del provvedimento di decadenza per le motivazioni di cui in premessa e, in particolare, per omesso pagamento del canone, per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione, o imposti da leggi o regolamenti (mancanza del deposito cauzionale , art. 17 Reg. Cod. Nav.), per mancata esecuzione delle opere

prescritte;

visto l'art.8, comma 3, lett. h) della legge 28/01/1994, n.84, e successive modificazioni ed





integrazioni;

visti gli artt. 47, comma 1, lett. a), d), e) ed f), 48 del codice della navigazione e 26 del relativo regolamento di esecuzione;

visti gli atti d'ufficio:

DECRETA

la decadenza della Servizi Nautici Asinara Srl, con sede legale a Porto Torres Loc. Porto Industriale, 07046 Porto Torres, dall'Atto Formale n° 01/2008, Rep n° 14, e Atto Formale Suppletivo 01/2009, Rep. n° 25 con effetto immediato.

E' fatto obbligo alla Servizi Nautici Asinara Srl di sgomberare, da ogni cosa di proprietà, o comunque detenuta, l'area demaniale marittima occupata, entro il 30/04/2018.

Trascorso inutilmente il suddetto termine, questa Autorità provvederà d'ufficio ai sensi dell'art. 54 del Codice della Navigazione, con addebito delle relative spese.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ovvero al Tribunale Amministrativo Regionale, rispettivamente, entro 120 e 60 giorni dalla data di notifica.

Questo Ente ha inoltre provveduto al calcolo dei canoni ancora dovuti da parte di codesta Società, la somma da versare ammonta ad € 84.194,09 (ottantaquattromilacentonovantaquattro/09), quota parte calcolata al 30/4/2018, salvo conguaglio e oltre interessi e spese.

Tanto premesso, s'intima e si diffida codesta Società a provvedere, entro e non oltre il termine del 30/4/2018 dal ricevimento della presente, al pagamento della complessiva somma di € 84.194,09 (ottantaquattromilacentonovantaquattro/09), oltre gli interessi legali dalla maturazione del credito sino al soddisfo, con espresso avvertimento che, decorso inutilmente tale termine, si provvederà all'esperimento, senza ulteriore avviso, di ogni più opportuna azione legale volta al recupero forzoso del credito, con aggravio di spese a carico di codesta Società.

Il predetto pagamento deve essere effettuato da codesta Società tramite versamento sul conto corrente del Banco di Sardegna intestato all'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, con le seguenti modalità:

IBAN: IT04T0101504800000070138363

<u>Causale da specificare</u>: pagamento canone 2015 (residuo), 2016, 2017 e 2018 (quota parte sino al 30/04/2018), salvo eventuale conguaglio.

Concessione demaniale marittima (vedasi l'oggetto della presente).



Ad ogni buon conto, si specifica che la presente vale ad ogni effetto di legge, ivi compresa l'interruzione della prescrizione anche su ogni eventuale ulteriore somma a qualsiasi titolo dovuta dalla Servizi Nautici Asinara S.r.l. nei confronti di questa Autorità.

CAGLIARI, 22.03, 2018

II Presidente
Prof. Avv. Massimo DEIANA